

Corte d'Appello di Milano 6 luglio 2015,
n. 343

Roberto Scaramella
Avvocato in Milano

Nella sentenza in oggetto, la Corte d'Appello dirime, i residui contrasti in tema di applicabilità del regime di decadenza ex art. 29, D.Lgs. n. 276/2003 anche nei confronti dell'INPS e dell'INAIL. Già molteplici sentenze di merito si sono orientate nel senso di prevedere anche per enti previdenziali l'applicabilità del regime decadenziale biennale per i trattamenti retributivi e contributivi dovuti in regime di solidarietà committente – appaltatore (si veda tra le altre Tribunale Monza 26 marzo 2014 n. 59, in *Guida al lavoro* n. 19/2014, e Tribunale di Milano, sent. n. 3668/2012).

Nonostante tali pronunce l'INPS in più occasioni ha prospettato una inapplicabilità del regime decadenziale agli Enti. Prospettazioni, in alcuni casi premiate in primo grado da fori minori.

L'art. 29 letteralmente dispone «il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento».

Mediante una peculiare interpretazione della norma, gli enti previdenziali tentavano di escludere nei propri confronti la decadenza sopra richiamata, sostenendo che la decadenza biennale si ri-

Appalto, responsabilità solidale e termini di decadenza

La Corte d'Appello di Milano conferma le precedenti pronunce di primo grado e dichiara anche per Inps e Inail l'applicabilità del regime decadenziale biennale ex art. 29, D.Lgs. n. 276/2003 per i trattamenti retributivi e contributivi dovuti in regime di solidarietà committente-appaltatore

LA MASSIMA

Solidarietà committente appaltatore ex art. 29, D.Lgs. n. 276/03 - Termini di decadenza - Applicabilità all'INPS e all'INAIL

Poiché nella specie è incontestato che gli istituti appellanti abbiano agito in giudizio nei confronti dei debitori solidali oltre il termine di due anni dalla cessazione dell'appalto, si deve dichiarare la decadenza ex art. 29, D.Lgs. n. 276/2003 rispetto ai contributi INPS e premi INAIL e sanzioni civili INPS

¶ Corte d'Appello di Milano 6 luglio 2015, n. 343

ferisse solo ai trattamenti retributivi e contributi previdenziali dovuti ai lavoratori e che detto regime decadenziale non fosse invece applicabile agli Enti. A sostegno di tale interpretazione, le difese degli Enti previdenziali si basavano sul comma 28 dell'art. 35, legge n. 248/2006 che non parrebbe prevedere dei termini decadenziali per gli Enti e su dei precedenti giurisprudenziali fondati sulla legge n. 1369/60 norma che regolamentava il regime di solidarietà prima della entrata in vigore dell'art. 29 della legge n. 276/03.

Di contro la Corte d'Appello Ambrosiana, con la sentenza in oggetto, ribadisce la posizione già espressa in più occasioni dal Foro in primo grado, smentendo integralmente l'interpretazione offerta dagli Enti Previdenziali. Infatti, secondo la Corte, le due suddette norme non concedono, in alcun modo, una garanzia illimitata agli enti pubblici i quali devono ritenersi soggetti anch'essi al regime di decadenza previsto dall'art. 29 del D.Lgs. n.

276/2003. Ciò risulta chiaro dalla semplice lettura della attuale formulazione dell'art. 29, come modificato nel 2012, secondo cui «(...) il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento». La richiamata disposizione chiarisce senza ombra di dubbio come, così come nelle precedenti formulazioni del 2003 e del 2006, che il legislatore, ha inteso applicare la garanzia per contributi previdenziali e assicurativi prevista dall'art. 29, D.Lgs. n. 276/2003, ed il relativo termine di decadenza, sia per i lavoratori che per gli enti pubblici.

Non può dunque vedersi accolta la lettura della norma secondo la quale la disciplina della decadenza si riferisce alla sola azione avanzata dai lavoratori per il pagamento in proprio favore delle retribuzioni e contribuzioni non corrisposte dall'appaltatore datore di lavoro. In favore della propria tesi, l'INPS richiamava, infatti, come già esposto dei precedenti giurisprudenziali fondati sulla legge n. 1369/60. Quest'ultima norma, che fu la prima a regolare la disciplina sull'appalto, prevedeva però la solidarietà e la decadenza in due articoli distinti tra loro. Ed in particolare, l'art. 3, prevedeva la solidarietà committente-appaltatore in materia di versamento dei contributi. Mentre il regime decadenziale era previsto dall'art. 4, che disponeva un termine annuale di decadenza in materia di pagamento di retribuzioni ai lavoratori. Pertanto, gli istituti previdenziali per il recupero dei crediti dal responsabile solidale, si avvalevano del solo art. 3, affermando di non essere, invece, tenuti al rispetto di alcun termine decadenziale, essendo detta previsione contenuta in un separato articolo che citava, a dire delle difese formulate dagli enti, esclusivamente le retribuzioni dei lavoratori.

2 anni
Termine entro cui l'Ente
deve agire in giudizio
per il recupero
delle somme

La Corte d'Appello di Milano rileva, in sentenza, come tale previsione normativa, anche laddove si propenda per l'interpretazione suindicata, debba ritenersi superata, in virtù dell'abrogazione effettuata da parte del D.Lgs. n. 276/2003 e della nuova formulazione dell'art. 29. La formulazione fornita dall'art. 29 della n. 276/2003 inserisce nel medesimo articolo e nel medesimo passaggio letterale e logico giuridico, infatti, solidarietà e decadenza. Non lasciando, quindi, più alcuno spazio ad interpretazioni che consentano l'applicazione della prima con esclusione della seconda. Certamente, come evidenziato tra l'altro nella sentenza commentata, può destare qualche infelicità la formulazione della stessa norma nella parte in cui prevede che la garanzia della solidarietà committente-appaltatore si applichi ai contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti in favore dei "lavoratori".

Ma è ovvio come i contributi ed i premi vengano versati non in favore dei lavoratori stessi, ma degli Enti previdenziali, con la conseguenza che sono questi ultimi ad avere la legittimazione attiva in merito alle suddette richieste e, pertanto, a godere anch'essi della garanzia solidale prevista dalla norma citata. Ed in ogni caso la formulazione della richiamata disposizione non consente di escludere il regime decadenziale senza escludere anche la solidarietà.

Restando fermo il principio della garanzia della solidarietà operante per gli Enti, ne discende quindi che sarà operante per i medesimi anche il principio del termine decadenziale biennale previsto nella medesima norma. Termine che, come evidenziato nella sentenza richiamata ed in molteplici altre pronunce dello stesso foro, è il "termine" entro cui l'Ente deve "agire in giudizio" per il recupero delle somme. La conseguenza è che laddove Ente previdenziale ritenga di avere diritto ad un recupero contributivo avrà l'onere di notificare al responsabile in solido l'avviso di addebito o la cartella esattoriale o di depositare il decreto ingiuntivo per il recupero del dovuto entro 2 anni dalla cessazione dell'appalto, in mancanza alcuna successiva azione potrà essere intrapresa nei confronti del responsabile in solido. ●